SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 113

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 15 maggio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 maggio 2004, n. **126.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento. Pag. 3

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 8 marzo 2004.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale, in esercizio da oltre quindici anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune. (Decreto n. 054/TPL). Pag. 4

DECRETO 19 marzo 2004.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale, in esercizio da oltre quindici anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune. (Decreto n. 058/TPL). Pag. 5

DECRETO 19 marzo 2004.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune. (Decreto n. 057/TPL). Pag. 6

DECRETO 19 marzo 2004.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 14, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, a favore delle regioni a statuto speciale della provincia autonoma di Trento, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale, in esercizio da oltre quindici anni. (Decreto n. 060/TPL) . . . . Pag. 7

DECRETO 19 marzo 2004.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 10, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore della regione Sicilia, quale concorso dello Stato per l'incremento del parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi. (Decreto n. 059/TPL) . . . . Pag. 7

DECRETO 29 marzo 2004.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. (Decreto n. 063/TPL) . . Pag. 8

DECRETO 29 marzo 2004.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, in favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio, non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale . . . . Pag. 9

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società Biofata S.p.a. - I aggiornamento. (Deliberazione n. 104/2003) . . . . Pag. 10

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Molise Agroalimentare S.c. a r.l. (Deliberazione n. 105/2003). . . . . Pag. 11

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Sviluppo Agroindustriale Piemontese. (Deliberazione n. 106/2003) . . . . Pag. 15

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2003.

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, assegnazioni anno 2003. (Art. 1, comma 7, legge n. 144/1999 e art. 145, comma 10, legge n. 388/2000). (Deliberazione n. 122/2003). . . . . Pag. 19

DELIBERAZIONE 29 gennaio 2004.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio nautico Polifunzionale Campano S.c. a r.l. (Deliberazione n. 3/2004). . . . . Pag. 22

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, coordinato con la legge di conversione 11 maggio 2004, n. 126, recante: «Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.» . . . . Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento A.I.C. n. 263 del 2 marzo 2004, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Calfolex"». . . Pag. 28

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento A.I.C. n. 161 del 19 febbraio 2004, relativo alla modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isoptin» . . . . Pag. 28

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 5 dicembre 2003 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Interporto di Battipaglia. (Deliberazione n. 112/03)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 24 aprile 2004) Pag. 28

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 93

Ministero delle attività produttive

DECRETO 29 aprile 2004.

Graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, 5º bando, approvate dalla regione Sardegna.

04A04967

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 11 maggio 2004, n. **126.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, recante interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessisi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MAZZELLA, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 2004, N. 66.

All'articolo 1:

al comma 1, lettere a) *ed* e), *dopo le parole:* «non lo ha commesso», *sono inserite le seguenti:* «o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato»;

*al comma 2, capoverso 57-*bis, *dopo le parole:* «non lo ha commesso», *sono inserite le seguenti:* «o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato»;

al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo la parola: «vigore», *sono inserite le seguenti:* «della legge di conversione»;

al comma 4:

al primo periodo, dopo le parole: «Per il personale militare e delle forze di polizia,», *sono inserite le seguenti:* «per il personale di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801,»;

al terzo periodo, dopo le parole: «Per il collocamento in quiescenza d'ufficio», *sono inserite le seguenti:* «e per il personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare il servizio non può protrarsi oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto»;

il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di prolungamento, di ripristino del rapporto di impiego e di riammissione in servizio del personale delle Forze armate e di polizia, da considerare in soprannumero riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi causa, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento; non si dà luogo a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado o qualifica superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di età previsto per il ruolo e il grado o qualifica di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in conseguenza del collocamento in congedo o in quiescenza e sono sospesi il relativo trattamento economico e il decorso dell'ausiliaria»;

dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-*bis*. I docenti dei policlinici universitari sono reintegrati nelle funzioni ricoperte al momento della loro sospensione».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2841):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro per la funzione pubblica (MAZZELLA) il 17 marzo 2004.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 17 marzo 2004, con il parere delle commissioni 2ª, 4ª, 5ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 17 marzo 2004.

Esaminato dalla 1ª commissione il 24, 25, 30 e 31 marzo 2004.

Esaminato in aula il 1º, 6, 7 aprile 2004 e approvato il 20 aprile 2004.

Camera dei deputati (atto n. 4903):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro pubblico e privato), in sede referente, il 21 aprile 2004, con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni I, II, IV, V, VII, XII e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla XI commissione il 22 e 27 aprile 2004.

Esaminato in aula il 27 aprile 2004 ed approvato il 28 aprile 2004.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 17 marzo 2004.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 25.

04G0150

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 8 marzo 2004.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale, in esercizio da oltre quindici anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune. (Decreto n. 054/TPL).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinano a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 54, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, di lire 67 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, reg. n. 2, foglio n. 262 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 54, comma 1, della legge n. 488/1999;

Visto il decreto dirigenziale n. 22/TPL del 27 luglio 2001 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di lire 67 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2015;

Vista la direttiva prot. n. 1122/LP-TN del 31 dicembre 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2004, al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Ritenuto di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 34.602.612,00 a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato, nella colonna n. 2 della tabella allegata al citato decreto interministeriale n. 016/TPL/2001;

Decreta:

Si autorizza il pagamento della somma di € 34.602.612,00, per l'anno finanziario 2004, sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

REGIONI A STATUTO ORD.	QUOTE COMPETENZA 2004	C/C N.
Abruzzo	1.149.152,73	31195
Basilicata	998.285,35	31649
Calabria	1.193.790,10	31789
Campania	3.863.727,67	31409
Emilia Romagna	2.374.431,23	30864
Lazio	4.794.883,97	31183
Liguria	1.733.936,88	32211
Lombardia	5.205.270,95	30268
Marche	1.212.475,51	31118
Molise	578.209,63	31207
Piemonte	2.965.443,85	31930
Puglia	2.289.308,81	31601
Toscana	2.655.750,48	30938
Umbria	793.437,89	31068
Veneto	2.794.506,95	30522
TOTALE ...	34.602.612,00	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2004

Il Capo del Dipartimento: FUMERO

04A05031

DECRETO 19 marzo 2004.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale, in esercizio da oltre quindici anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune. (Decreto n. 058/TPL).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinano a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 1, di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2003, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 5, della legge n. 194/1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, reg. n. 2, foglio n. 262 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 144, comma 1, della legge n. 388/2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 039/TPL del 3 marzo 2003 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di euro 15.493.706,97 pari a lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2003 e fino all'anno 2017;

Vista la direttiva prot. n. 1122/LP-TN del 31 dicembre 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2004, al Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 15.493.706,97 a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato, nella colonna n. 5 della tabella allegata al citato decreto interministeriale n. 016/TPL/2001;

Decreta:

Per le finalità, di cui alle premesse si autorizza il pagamento della somma di € 15.493.706,97, per l'anno finanziario 2004, sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

REGIONI A STATUTO ORD.	QUOTE COMPETENZA 2004	C/C N.
Abruzzo	514.546,01	31195
Basilicata	446.993,45	31649
Calabria	534.532,89	31789
Campania	1.730.027,32	31409
Emilia Romagna	1.063.178,17	30864
Lazio	2.146.962,97	31183
Liguria	776.389,66	32211
Lombardia	2.330.718,34	30268
Marche	542.899,49	31118
Molise	258.899,84	31207
Piemonte	1.327.810,69	31930
Puglia	1.025.063,65	31601
Toscana	1.189.142,01	30938
Umbria	355.270,70	31068
Veneto	1.251.271,78	30522
TOTALE ...	15.493.706,97	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Il Capo del Dipartimento: FUMERO

04A05029

DECRETO 19 marzo 2004.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), a favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale, in esercizio da oltre quindici anni, nonché per l'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone terrestri e lagunari e di impianti a fune. (Decreto n. 057/TPL).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 5, della citata legge n. 194/1998, che autorizza le regioni a statuto ordinano a contrarre mutui quindicennali o altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di persone, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 20 miliardi per l'anno 1997, di lire 146 miliardi per l'anno 1998 e di lire 195 miliardi a decorrere dall'anno 1999, già ripartiti con decreto del 20 ottobre 1998, n. 3158 del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Visto il medesimo art. 2, comma 6, in base al quale una quota non inferiore al cinque per cento dei contributi assegnati in base al predetto comma 5 deve essere utilizzata dalle regioni per finanziare l'acquisto di autobus ad alimentazione non convenzionale e a basso impatto ambientale;

Visto l'art. 144, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) con il quale, al fine di agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione sono autorizzati limiti di impegno quindicennali, secondo quanto specificato nella relativa tabella 1, di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2002, per le finalità di cui al suindicato art. 2, comma 6, della legge n. 194/1998;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, n. 16 del 17 maggio 2001, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001, reg. n. 2, foglio n. 262 - Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio - con il quale sono stati ripartiti i finanziamenti di cui al richiamato art. 144, comma 1, della legge n. 388/2000;

Visto il decreto dirigenziale n. 30/TPL dell'8 maggio 2002 con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di euro 15.493.706,97 pari a lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2002 e fino all'anno 2016;

Vista la direttiva prot. n. 1122/LP-TN del 31 dicembre 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2004, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Considerato di dover procedere, per il corrente anno, al pagamento sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di € 15.493.706,97 a favore delle regioni a statuto ordinario, come indicato, nella colonna n. 4 della tabella allegata al citato decreto interministeriale n. 016/TPL/2001;

Decreta:

Per le finalità, di cui alle premesse si autorizza il pagamento della somma di € 15.493.706,97, per l'anno finanziario 2004, sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e sistemi informativi e statistici», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto interministeriale n. 016/TPL del 17 maggio 2001.

I singoli importi da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

REGIONI A STATUTO ORD.	QUOTE COMPETENZA 2004	C/C N.
Abruzzo	514.546,01	31195
Basilicata	446.993,45	31649
Calabria	534.532,89	31789
Campania	1.730.027,32	31409
Emilia Romagna	1.063.178,17	30864
Lazio	2.146.962,97	31183
Liguria	776.389,66	32211
Lombardia	2.330.718,34	30268
Marche	542.899,49	31118
Molise	258.899,84	31207
Piemonte	1.327.810,69	31930
Puglia	1.025.063,65	31601
Toscana	1.189.142,01	30938
Umbria	355.270,70	31068
Veneto	1.251.271,78	30522
Totale...	15.493.706,97	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Il Capo del Dipartimento: FUMERO

04A05030

DECRETO 19 marzo 2004.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 14, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, a favore delle regioni a statuto speciale della provincia autonoma di Trento, quale concorso dello Stato per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni. (Decreto n. 060/TPL).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 14, comma 1, della legge suindicata, il quale prevede che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni, sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitali ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale a carico dell Stato di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000;

Tenuto conto che, in base alla norma citata, il finanziamento quindicennale è stato ripartito tra le regioni e le province indicate, secondo un piano adottato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 014/TPL del 20 marzo 2001, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Visto il decreto dirigenziale n. 015/TPL del 3 aprile 2001, con il quale si è provveduto ad impegnare la somma di lire 20 miliardi, sul capitolo 7056, a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2015;

Vista la direttiva prot. n. 1122/LP-TN del 31 dicembre 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2004, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Ritenuto di dover procedere per il corrente anno al pagamento sul capitolo dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, della somma di euro 10.329.137,98 a favore delle regioni a statuto speciale e della provincia autonoma di Trento, così come indicato nel precitato piano di ripartizione;

Decreta:

Si autorizza il pagamento della somma di euro 10.329.137,98, per l'anno finanziario 2004, sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici», a favore degli enti di seguito indicati, secondo le assegnazioni del decreto ministeriale n. 014/TPL del 20 marzo 2001.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

ENTI	QUOTE COMPETENZA 2004	C/C N.
Friuli V. Giulia	1.691.293,05	22714
Sardegna	2.129.455,09	22709
Sicilia	5.112.716,72	22721
Valle d'Aosta	636.584,77	22719
Prov. aut. Trento	759.088,35	22715
TOTALE ...	10.329.137,98	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Il Capo del Dipartimento: FUMERO

04A05027

DECRETO 19 marzo 2004.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 10, della legge 18 giugno 1998, n. 194, a favore della regione Sicilia, quale concorso dello Stato per l'incremento del parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi. (Decreto n. 059/TPL).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 2, comma 10, della stessa legge n. 194/1998 che autorizza la regione Sicilia a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie al fine di incrementare il parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi, cui lo Stato concorre con un contributo quindicennale di lire 1.000.000.000 a decorrere dall'anno 1998 e fino all'anno 2012;

Visto il decreto dirigenziale n. 012/TPL del 30 novembre 2000 con il quale è stata impegnata la somma di lire 461.538.462 per l'anno 2000 e fino all'anno 2012;

Vista la direttiva prot. n. 1122/LP-TN del 31 dicembre 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2004, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Ritenuto, pertanto, di pover procedere per il corrente anno al pagamento della somma di euro 238.364,72;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di euro 238.364,72 per l'anno finanziario 2004 a favore della regione Sicilia sul capitolo 8151 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.2.3.8. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici».

Il relativo importo è da versare sul c/c che la regione Sicilia intrattiene presso la tesoreria centrale dello Stato, il cui numero è 0022721.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2004

Il Capo del Dipartimento: FUMERO

04A05028

DECRETO 29 marzo 2004.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 12, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, in favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale. (Decreto n. 063/TPL).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 7 dicembre 1999, n. 472, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto in particolare l'art. 12, comma 1, della stessa legge n. 472/1999 nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario di lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi all'anno 1997, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 011/TPL del 27 giugno 2000 con il quale si è provveduto a ripartire i contributi previsti per l'anno 1999 e sino al 2013;

Vista la direttiva prot. n. 1122/LP-TN del 31 dicembre 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2004, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Ritenuto di dover procedere per il corrente anno al pagamento della somma di euro 18.075.990,75 così come ripartita alla colonna 5, della tabella C allegata al menzionato decreto dirigenziale 011/TPL/2000;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di euro 18.075.990,75 sul capitolo 2424 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.2. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici» per l'anno finanziario 2004, a favore delle regioni a statuto ordinario.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

REGIONI A STATUTO ORD.	QUOTA 2004	C/C N.
Abruzzo	736.467,49	31195
Basilicata	510.259,37	31649
Calabria	445.185,81	31789
Campania	3.788.211,30	31409
Emilia Romagna	671.393,92	30864
Lazio	4.182.267,92	31183
Liguria	1.503.405,98	32211
Lombardia	2.927.277,65	30268
Marche	210.714,37	31118
Molise	48.030,45	31207
Piemonte	811.870,20	31930
Puglia	553.125,29	31601
Toscana	895.536,21	30938
Umbria	138.926,86	31068
Veneto	653.317,93	30522
Totale	18.075.990,75	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2004

Il Capo del Dipartimento: FUMERO

04A05025

DECRETO 29 marzo 2004.

Erogazione dei contributi previsti dall'art. 2, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 194, in favore delle regioni a statuto ordinario, quale concorso dello Stato per la copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati delle aziende esercenti il trasporto pubblico locale.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

Vista la legge 18 giugno 1998, n. 194, recante «Interventi nel settore dei trasporti»;

Visto l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 194/1998, nel quale è previsto un contributo quindicennale in favore delle regioni a statuto ordinario pari a lire 80.000.000.000 per l'anno 1998 ed a lire 160.000.000.000 a decorrere dall'anno 1999, quale concorso dello Stato alla copertura dei disavanzi di esercizio non ripianati, relativi al triennio 1994/1996, dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza delle regioni medesime;

Visto il decreto dirigenziale n. 3636 del 19 novembre 1998, con il quale si è provveduto a ripartire i contributi previsti per gli anni 1998, 1999 e sino al 2012;

Vista la direttiva prot. n. 1122/LP-TN del 31 dicembre 2003 emanata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con la quale è stata disposta l'assegnazione delle risorse di bilancio, per l'anno 2004, al capo del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici;

Ritenuto di dover procedere per il corrente anno al pagamento della somma di euro 82.633.103,85 così come ripartita alla colonna n. 19, della tabella A/2 allegata al menzionato decreto dirigenziale n. 3636/98;

Decreta:

È autorizzato il pagamento della somma di euro 82.633.103,60 sul capitolo 2424 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, iscritto nell'unità previsionale di base 5.1.2.2. «Trasporti pubblici locali» del Centro di responsabilità amministrativa «Trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici» per l'anno finanziario 2004, a favore delle regioni a statuto ordinario appresso indicate e nella misura a fianco di ciascuna di esse riportata, sulla base di quanto indicanto nelle premesse.

I singoli importi sono da versare sul c/c che ogni regione intrattiene presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato ed i cui numeri di individuazione sono indicati a fianco di ciascuna di esse:

REGIONI A STATUTO ORD.	QUOTE 2004	C/C N.
Abruzzo	1.334.524,63	31195
Basilicata	532.983,27	31649
Calabria	1.326.261,32	31789
Campania	14.006.311,10	31409
Emilia Romagna	3.069.819,81	30864
Lazio	34.433.214,38	31183
Liguria	4.346.501,26	32211
Lombardia	9.725.916,32	30268
Marche	962.675,66	31118
Molise	148.739,59	31207
Piemonte	3.536.696,84	31930
Puglia	2.528.572,98	31601
Toscana	3.102.873,05	30938
Umbria	590.826,69	31068
Veneto	2.987.186,70	30522
TOTALE ...	82.633.103,60	

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2004

Il Capo del Dipartimento: FUMERO

04A05026

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società Biofata S.p.a. - I aggiornamento. (Deliberazione n. 104/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160/1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e in particolare l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28/2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato CE.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001, n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994) riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lett. B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d), e), f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la citata delibera n. 127/1998 che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Vista la propria delibera 28 marzo 2002, n. 33 (*Gazzetta Ufficiale* n. 285/2002) con la quale è stata autorizzata la stipula del contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la società Biofata S.p.a., per la realizzazione e l'esercizio di un progetto integrato agroindustriale da realizzare nell'area ex Sir del comune di Lamezia Terme (Catanzaro), area obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a) del Trattato C.E., con investimenti pari a 76.259.510 euro, agevolazioni pari a 42.350.586 e occupazione pari a 432 addetti, progetto soggetto a notifica alla Commissione europea ai sensi di quanto previsto dal citato regime d'aiuto n. 729/A/2000;

Vista la decisione della Commissione europea del 1º settembre 2003 n. C(2003)3201 che ha considerato gli aiuti relativi al progetto d'investimento per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato C.E., proposti dalla società Biofata S.p.a., compatibili con il mercato comune (Aiuto di Stato n. 781/2002);

Vista la nota n. 1228765 del 24 ottobre 2003 con la quale il Ministero delle attività produttive propone, in recepimento degli esiti della notifica di cui sopra, alcune modifiche riguardanti l'articolazione e temporizzazione degli investimenti e la conseguente riduzione delle agevolazioni pari a 7.841.676 euro;

Su proposta del Sottosegretario del Ministero delle attività produttive;

Delibera:

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 76.259.500 euro, sono così articolati:

investimenti nelle aziende agricole - 33.869.240 euro;

investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli compresi nell'allegato I del Trattato - 39.402.860 euro;

investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli non compresi nell'allegato I del Trattato - 2.987.400 euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate nelle seguenti misure:

investimenti nelle aziende agricole (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000) nella misura del 93,40% dell'intensità massima ammissibile pari al 40%, espresso in E.S.L., per quelli non localizzati nelle zone agricole svantaggiate;

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000) nella misura del 96,248% del limite massimo del 50% E.S.L., essendo le iniziative ubicate tutte in area obiettivo 1;

interventi industriali nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti non inclusi nell'allegato I del Trattato nella misura del 93,40% dell'intensità massima ammissibile pari al 50% E.S.N. previsto per le aree coperte da deroga art. 87.3.a) del Trattato C.E.

1.3. L'onere massimo a carico dello Stato è rideterminato complessivamente in 34.508.910 euro.

1.4. Il contributo sarà erogato in 3 annualità e sarà pari a 11.502.970 euro per ciascun anno, prevedendo che la prima disponibilità intervenga nel 2004, le successive rispettivamente nel 2005 e nel 2006. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.5. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2005.

2. Rimane invariato quanto altro stabilito dalla citata delibera n. 33/2002.

3. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti conseguenti alla presente delibera.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 110

04A05058

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Molise Agroalimentare S.c. a r.l. (Deliberazione n. 105/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del

Governo ed in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e in particolare l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato CE.;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000)2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 n. SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Vista la decisione della Commissione europea dell'8 maggio 2001 SG(2001) D/288441, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/B/2000, relativo all'estensione alla pesca e all'acquacoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea 3 aprile 2002 SG(2002) 1186fin, con la quale è stato approvato il piano di ristrutturazione di medio periodo dello zuccherificio del Molise (aiuto di Stato n. 368/2001);

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure nel settore industriale nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994) riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lett. B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la citata delibera n. 127/1998 che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2003-2005, che al punto 1 assegna 557 Meuro ai contratti di programma (di cui 140 Meuro per il «Progetto pilota di localizzazione» e 40 Meuro per distretti industriali);

Viste le note n. 1228644 del 21 luglio 2003, n. 1.228.704 del 17 settembre 2003 e n. 1.228.757 del 21 ottobre 2003, con le quali il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio Molise Agroalimentare S.c. a r.l., per la realizzazione di un articolato programma di investimenti per il potenziamento della filiera agro-alimentare, nella provincia di Campobasso (regione Molise), in aree ammesse al sostegno transitorio Obiettivo 1 e a Faenza (Ravenna) area Obiettivo 2;

Considerato che l'iniziativa ha come obiettivo di far emergere valenze ed aspetti territoriali attraverso

l'offerta di una gamma ampia ed articolata di prodotti riferibili alla tradizione locale e mediterranea realizzando un'articolazione produttiva integrata;

Considerato che la regione Molise, con delibera n. 236 del 24 febbraio 2003, ha espresso parere favorevole sulla localizzazione degli interventi e sulla coerenza degli stessi con la programmazione agricola regionale, confermando il proprio impegno al cofinanziamento per l'importo di 5.164.568 euro;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammonstano a 25.454.432 euro a valere sulle assegnazioni di cui alla citata delibera n. 16/2003;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, con la società Consorzio Molise Agroalimentare S.c. a r.l. il contratto di programma inteso all'attuazione di un articolato piano di investimenti nel comparto agricolo da realizzarsi da parte delle aziende consorziate per il potenziamento della filiera agro-alimentare, nella provincia di Campobasso (regione Molise) in aree ammesse al sostegno transitorio Obiettivo 1 tutte rientranti nella deroga di cui all'art. 87.3.c. del Trattato C.E. e a Faenza (Ravenna) area Obiettivo 2. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1. Gli investimenti ammessi, tutti relativi a trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca compresi nell'allegato I del Trattato, sono pari a 61.761.000 euro.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono così determinate:

investimenti nelle aziende agricole (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000) nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera, nei limiti dell'intensità massima ammissibile pari al 40%, espresso in E.S.L., per investimenti non localizzati nelle zone agricole svantaggiate;

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000) nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa nella suddetta tabella 1, nei limiti del massimale previsto del 50% E.S.L. per le iniziative ubicate in aree soggette al Sostegno transitorio Obiettivo 1, e del 40% E.S.L. per le aree fuori dall'Obiettivo 1;

investimenti nel settore della pesca e dell'acquacoltura (Aiuto di Stato n. 729/B/2000) nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa nella suddetta tabella 1, nei limiti del massimale previsto del 60% E.S.L. essendo le iniziative ubicate in aree soggette al Sostegno transitorio Obiettivo 1.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 30.619.000 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 25.454.432 euro. La restante somma di 5.164.568 euro sarà a carico della regione Molise.

1.4. Il finanziamento sarà erogato in tre quote annuali, prevedendo che la prima disponibilità intervenga nel 2004, le successive rispettivamente nel 2005 e 2006 e che l'importo sia pari a 15.084.170 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e a 450.660 euro per il 2006. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in trentasei mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 451 E.A.U. (Equivalente Anno Uomo).

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 25.454.432 euro a valere sulle assegnazioni di cui alla citata delibera n. 16/2003.

3. L'operatività della presente delibera è subordinata al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

la disponibilità effettiva della quota di cofinanziamento regionale;

la verifica della coerenza degli investimenti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli inseriti nel contratto di programma con il POR della regione Molise e con il PSR della regione Emilia Romagna, in particolare laddove non consente l'aumento di capacità produttiva nei settori interessati a livello regionale;

la verifica della redditività delle aziende beneficiarie delle agevolazioni sugli investimenti agricoli, nonché di tutte le altre condizioni previste dagli stessi regimi di aiuti in materia agricola e della pesca.

Roma, 13 novembre 2003

Il Presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 111

CONTRATTO DI PROGRAMMA MOLISE AGROALIMENTARE S.c. a r.l.

TABELLA 1
(Importi in euro)

n	Soggetto proponente	Localitizzazione investimenti (*)	Investimenti totali	Tipologia di aiuto: Agricoli (N729/A Tab.1)	Onere finanza pubblica	Misura agevo-lazione ESL%	% Contributo rispetto al massimo ammissibile	Trasformazione (N729/A Tab.2)	Onere finanza pubblica	Misura agevo-lazione ESL%	% Contributo rispetto al massimo ammissibile	Totale onere finanza pubblica	Zona agricola svantaggiata (@)	EAU (**)	SETTORE
1	AZIENDA AGRICOLA & FRANTOIO COLONNA FRANCESCO eredi Dora Cosulich	S. Martino in Pensilis (CB)	826.000					826.000	413.000	50	99,14	413.000		7,0	Trasformazione prodotti biologici
2	CONSORZIO AGRISVILUPPO 2000 S.c.a r.l.	Capracotta (CB)	1.550.000					1.550.000	775.000	50	99,14	775.000		13,0	Centrale lavorazione prodotti tipici
3	FRUTTAGEL MOLISE Scarl	Larino (CB)	9.550.000					9.550.000	4.775.000	50	98,66	4.775.000		72,0	Trasformazione ortofrutticoli
4	CANTINA CLITERNIA S.c.a r.l.	Campomarino (CB)	3.100.000	1.550.000	620.000	40	97,04	1.550.000	775.000	50	97,88	1.395.000	no	78,0	Ammod.impianto/vini DOC
5	CANTINA VALBIFERNO S.c.a r.l.	Guglionesi (CB)	3.870.000	1.290.000	516.000	40	97,04	2.580.000	1.290.000	50	97,88	1.806.000	no	65,0	Ammod.impianto/vini DOC
6	DI MAJO NORANTE Azienda Agricola	Campomarino (CB)	1.550.000	270.000	108.000	40	97,04	1.280.000	640.000	50	97,88	748.000	no	13,0	Ammod.impianto/vini DOC
7	DI GIULIO SILVIO EREDI Azienda Agricola	Campomarino (CB)	1.290.000	270.000	108.000	40	97,04	1.020.000	510.000	50	97,88	618.000	no	13,0	Ammod.impianto/vini DOC
8	CA.VI.RO. S.c.a r.l.	Faenza (RA)	6.200.000					6.200.000	2.480.000	40	99,14	2.480.000		36,0	Impianto imbottigliamento e confezioni vini
9	F.LLI FERRO SEMOLERIE MOLISANE S.r.l.	Ripamolisani (CB)	2.580.000					2.580.000	1.290.000	50	99,14	1.290.000		9,0	Trasformazione farro
10	DI VAIRA S.r.l.	Termoli (CB)	3.100.000					3.100.000	1.550.000	50	99,14	1.550.000		20,0	Trasformazione carni ovicaprine
11	ZUCCHERIFICIO DEL MOLISE S.p.A.	Termoli (CB)	21.175.000					21.175.000	10.587.000	50	99,14	10.587.000		74,0	Impianto cromatografico/Silos zucch/ristr.zuccherificio
			54.791.000	3.380.000	1.352.000			51.411.000	25.085.000			26.437.000		400	
								Trasformazione (N729/B)							
12	MOTOPESCA CONSORZIO COOP. DELLA PESCA S.c.a r.l.	Termoli (CB)	6.970.000					6.970.000	4.182.000	60	99,14	4.182.000		51,0	Trasformazione prodotti ittici
		TOTALE INIZIATIVE	61.761.000	3.380.000	1.352.000			58.381.000	29.267.000			30.619.000		451	

(*) Tutti i Comuni della Regione Molise sopraindicati sono in zone a Sostegno Transitorio Ob. 1 - 87.3.c.
(**) Equivalente Anno Uomo
(@) a norma della Direttiva CE 268/75

04A05059

DELIBERAZIONE 13 novembre 2003.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio Sviluppo Agroindustriale Piemontese. (Deliberazione n. 106/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001 recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e in particolare l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti, e in particolare l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87.3.c) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la Commissione ha autorizzato l'aiuto n. 729/A/2000, relativo all'estensione all'agricoltura degli strumenti previsti dalla programmazione negoziata, così come modificato dalla decisione del 27 febbraio 2002 C(2002)579fin, relativa all'aiuto n. 30/2002 concernente gli aiuti a favore della pubblicità per i prodotti di cui all'allegato I del Trattato;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legge n. 415/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'articolo 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la citata delibera n. 127/1998, che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261/2003) riguardante la ricognizione delle risorse disponibili a valere sui contratti di programma, identificate in euro 100.769.960 al netto delle risorse assegnate con proprie delibere n. 16/2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003) e n. 17/2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003);

Viste le note n. 1.228.704 del 17 settembre 2003 e n. 1.228.757 del 21 ottobre 2003 con le quali il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio Sviluppo Agroindustriale Piemontese, per la valorizzazione del settore agroalimentare locale attraverso la riorganizzazione dell'attività agricola e delle attività di trasformazione e lavorazione del prodotto agricolo, da realizzarsi nelle province di Alessandria, Cuneo, Torino e Asti, in aree Obiettivo 2 o phasing out Ob 2, tutte aree 87.3.c) del Trattato C.E.;

Considerato che l'iniziativa ha come obiettivo principale la realizzazione di investimenti in tecnologia innovativa, a salvaguardia dell'igiene e dell'ambiente, volti al miglioramento qualitativo delle produzioni tipiche, con rilevante ricaduta sui produttori di base, e interessa aziende di diversa natura e dimensione, altamente qualificate nei rispettivi settori di produzione, sostanzialmente individuati nelle seguenti macro aree:

vitivinicola, ortofrutticola, lattiero-casearia e della carne;

Considerato che la regione Piemonte ha espresso il proprio parere favorevole sulla localizzazione del contratto di programma proposto e sulla sua compatibilità con la programmazione agricola regionale ed ha disposto il cofinanziamento, con fondi regionali, degli investimenti effettuati nel proprio territorio con un concorso partecipativo pari al 10% dell'ammontare pubblico concesso e comunque entro il limite di 2.500.000 euro, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 10.321.488 euro a valere sulle risorse evidenziate nella citata delibera n. 34/2003;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, con il Consorzio Sviluppo Agroindustriale Piemontese, il contratto di programma inteso all'attuazione di un articolato piano di investimenti per la riorganizzazione dell'attività agricola e della trasformazione e lavorazione del prodotto agricolo nel territorio delle province di Cuneo, Torino, Asti e Alessandria, aree Obiettivo 2 o phasing out Ob 2, tutte rientranti nella deroga 87.3.c) del Trattato C.E.. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, pari a 28.670.800 euro, sono suddivisi in:

investimenti nelle aziende agricole: 2.132.150 euro;

investimenti in trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli: 26.538.650 euro;

e sono relativi a n. 16 iniziative, così come risulta dall'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della Commissione europea citate in premessa, sono calcolate nelle seguenti misure:

investimenti nelle aziende agricole (capo I Aiuto di Stato n. 729/A/2000):

nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa nell'allegata tabella 1, nei limiti del massimale previsto del 40%, espresso in E.S.L., per investimenti non localizzati nelle zone agricole svantaggiate;

investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli (capo II Aiuto di Stato n. 729/A/2000): nella misura percentuale indicata per ciascuna iniziativa nella suddetta tabella 1, comunque nei limiti del massimale previsto del 40% E.S.L. per le iniziative ubicate in area fuori dall'obiettivo 1;

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 11.468.320 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 10.321.488 euro. La restante somma di 1.146.832 euro sarà a carico della regione Piemonte.

1.4. Il contributo sarà erogato in 3 annualità, prevedendo che la prima disponibilità intervenga nel 2004 e le successive nel 2005 e nel 2006. L'importo sarà pari a 4.172.740 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 e a 3.122.840 euro per il 2006. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 69,8 U.L.A. (Unità Lavorative Annue).

1.8. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 10.321.488 euro a valere sulle risorse evidenziate nella delibera n. 34/2003 citata in premessa.

3. L'operatività della presente delibera è subordinata al verificarsi delle condizioni di seguito indicate:

la disponibilità effettiva della quota di cofinanziamento regionale;

la verifica della coerenza degli investimenti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli inseriti nel contratto di programma con il PSR della regione Piemonte, che non consente l'aumento di capacità produttiva nei settori interessati a livello regionale: in particolare dovrà essere accertato che non si realizzi un aumento della capacità di lavorazione e stoccaggio del vino a livello regionale e il possesso del diritto al reimpianto di vigneto da parte dei singoli produttori;

la verifica della redditività delle aziende beneficiarie delle agevolazioni sugli investimenti agricoli, nonché di tutte le altre condizioni previste dagli stessi regimi di aiuti in materia agricola e della pesca.

Roma, 13 novembre 2003

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 114

ALLEGATO 1

CONTRATTO DI PROGRAMMA «CONSORZIO SVILUPPO AGROINDUSTRIALE PIEMONTESE»

Importi in Euro

n	soggetto proponente	località	investimento	Tipologia di aiuto									zona agricola svantaggiata (*)	ULA	SETTORE
				Agricoli (N729/A Tab.1)	onere finanza pubblica	Misura agevolazione massima % ESL	% Contributo rispetto al massimo ammissibile	Trasformazione (N729/A Tab.2)	onere finanza pubblica	Misura agevolazione massima % ESL	% Contributo rispetto al massimo ammissibile	Totale onere finanza pubblica			
1	F.lli Gancia S.p.A.	S. Stefano Belbo (CN)	2.952.600	-	-	-	-	2.952.600	1.181.040	40	96,75%	1.181.040	---	0,0	Produzione vini DOC e DOCG
		Canelli (AT)	3.051.090	-	-	-	-	3.051.090	1.220.436	40	96,75%	1.220.436	---	2,7	Produzione vini DOC e DOCG
2	Martini E Rossi - S.p.A.	S. Stefano Belbo (CN)	2.908.500	-	-	-	-	2.908.500	1.163.400	40	98,62%	1.163.400	---	0,0	Produzione vini DOC e DOCG
		Chieri (TO)	3.617.250	-	-	-	-	3.617.250	1.446.900	40	99,98%	1.446.900	---	10,0	Produzione vini DOC e DOCG
3	Toso S.p.A.	Cossano Belbo (CN)	1.564.500	-	-	-	-	1.564.500	625.800	40	99,93%	625.800	---	1,3	Produzione vini DOC e DOCG
4	Bollina S.p.A.	Serravalle Scrivia (AL)	978.600	241.000	96.400	40	99,03%	737.600	295.040	40	99,03%	391.440	---	2,9	Produzione vini DOC
5	Azienda Agricola "La Scolca" Società Semplice	Gavi Ligure (AL)	525.000	250.000	100.000	40	99,04%	275.000	110.000	40	99,04%	210.000	---	1,3	Produzione vini DOC e DOCG
6	Azienda Agricola Gastaldi Graziano	Lagnasco (CN)	575.400	-	-	-	-	575.400	230.160	40	99,21%	230.160	---	2,2	Colture frutticole diverse
7	Azienda Agricola Giraudo Adriano	Lagnasco (CN)	2.047.000	-	-	-	-	2.047.000	818.800	40	99,21%	818.800	---	8,8	Colture frutticole diverse
8	Azienda Agricola Fragolosa di Risso Graziella	Revello (CN)	1.260.000	-	-	-	-	1.260.000	504.000	40	100%	504.000	---	12,0	Colture frutticole diverse
9	Gullino Import - Export S.r.l.	Saluzzo (CN)	2.730.000	-	-	-	-	2.730.000	1.092.000	40	100%	1.092.000	---	16,0	Lavorazione e commercio di prodotti ortofrutticoli freschi e conservati
10	Piemonte Asprocor S.c.a r.l.	Cissone (CN)	630.000	630.000	252.000	40	96,29%	-	-		-	252.000	---	0,0	Lavorazione e commercio di prodotti ortofrutticoli freschi e conservati
11	Ascopiemonte S.c.a r.l.	Cravanzana (CN)	834.750	834.750	333.900	40	96,33%	-	-		-	333.900	---	0,0	Raccolta, prima lavorazione, conservazione prodotti agricoli
12	Fratelli Castellino di Castellino Valter & C. S.n.c.	Villanova Mondovì (CN)	1.632.960	-	-	-	-	1.632.960	653.184	40	99,86%	653.184	---	3,9	Lavorazione, produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli
13	AS.PRO.PAT. Piemonte S.c.a r.l.	Castelnuovo Scrivia (AL)	2.063.250	-	-	-	-	2.063.250	825.300	40	99,03%	825.300	---	4,2	Coltivazione di ortaggi
14	Bianchi S.r.l.	Casal Cermelli (AL)	651.000	-	-	-	-	651.000	260.400	40	96,98%	260.400	---	1,2	Lavorazione, produzione e commercializzazione di prodotti ortofrutticoli
15	Caseificio dell'Alta Langa S.r.l.	Bosia (CN)	472.500	-	-	-	-	472.500	189.000	40	93,24%	189.000	---	2,9	Produzione, preparazione e confezionamento di formaggi freschi
16	IS.AL S.a.s. di Chiotti Secondina	Dronero (CN)	176.400	176.400	70.560	40	98,08%	-	-		-	70.560	---	0,4	Allevamento bovini
		TOTALE INIZIATIVE	28.670.800	2.132.150	852.860			26.538.650	10.615.460			11.468.320		69,8	

(*) a norma della Direttiva CE 268/75

04A05060

DELIBERAZIONE 19 dicembre 2003.

Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, assegnazioni anno 2003. (Art. 1, comma 7, legge n. 144/1999 e art. 145, comma 10, legge n. 388/2000). (Deliberazione n. 122/2003).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 e, in particolare l'art. 1, comma 7, che prevede l'istituzione di un Fondo da ripartire sulla base di apposita deliberazione di questo Comitato, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome - finalizzato alla costituzione di Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE;

Visto l'art. 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che ha, fra l'altro, incrementato la dotazione annua del predetto Fondo, a partire dal 2001, da 10 a 40 miliardi di lire (20,66 Meuro);

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al richiamato decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 e del 24 aprile 2001, concernenti gli indirizzi operativi per la costituzione dei predetti Nuclei di valutazione e verifica;

Viste le proprie delibere 3 maggio 2001, n. 67 (*Gazzetta Ufficiale* n. 183/2001) e 29 novembre 2002, n. 98 (*Gazzetta Ufficiale* n. 15/2003) con le quali è stato ripartito per ciascuno degli anni 2001 e 2002, l'importo di 20.658.276 milioni di euro (lire 40 miliardi), autorizzato dall'art. 145, comma 10, della legge finanziaria 2001, per le finalità dell'art. 1 della legge n. 144/1999 sopra richiamata;

Considerato che il punto 6 della citata delibera n. 98/2002 prevede che, a partire daI 2003, la ripartizione del Fondo destinato al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione delle Amministrazioni centrali e regionali sarà disposta sulla base dell'effettiva operatività dei Nuclei, della loro adeguata composizione in relazione alle competenze attribuite, della coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto alle finalità e modalità di cui all'art. 1 della legge n. 144/1 999 ed alle predette direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Tenuto conto che il Servizio centrale di Segreteria del CIPE, in linea con quanto previsto dal richiamato punto 6 della propria delibera n. 98/2002, ha svolto te attività di ricognizione, sulla base degli elementi forniti dai Nuclei attraverso apposito questionario - secondo uno schema predisposto dalla stessa Segreteria - per rilevarne la situazione al 31 dicembre 2002;

Ritenuto opportuno mantenere invariato, anche per la presente delibera, il macro-riparto stabilito da questo Comitato nelle annualità precedenti, che destina:

18,59 milioni di euro al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei (4,13 milioni di euro a favore delle Amministrazioni centrali e 14,46 milioni di euro a favore delle Regioni e Province autonome) e 2,07 milioni di euro al cofinanziamento delle «funzioni orizzontali», secondo la medesima sub-ripartizione adottata in passato tra la Rete dei Nuclei, il sistema di monitoraggio e la connessa banca dati degli investimenti pubblici, le attività di raccordo del Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dell'economia e delle finanze;

Ritenuto opportuno attribuire per il corrente esercizio 2003, anche alle Amministrazioni centrali interessate, una quota fissa (258.000 euro) uguale a quella attribuita alle Amministrazioni regionali, con l'obiettivo di assicurare un livello di cofinanziamento di ciascun Nucleo coerente con esigenze di funzionamento almeno minimali;

Considerato pertanto che, per le Amministrazioni centrali, la «base ripartibile» è costituita dalla predetta quota fissa e da una ulteriore quota proporzionale alle assegnazioni disposte nel 2002 a favore delle dette Amministrazioni;

Ritenuto di dover ripartire il predetto importo di 18,59 milioni di euro, per il corrente esercizio 2003, attribuendo a tutte le Amministrazioni interessate che abbiano costituito il Nucleo e che abbiano risposto al questionario, una quota fissa pari al 50% della «base ripartibile» (che, per le Amministrazioni regionali, coincide con la quota 2002, mentre per le Amministrazioni centrali è stata rideterminata come sopra indicato) e, in applicazione dei criteri di cui al richiamato punto 6 della propria delibera n. 98/2002, due ulteriori quote variabili del 25% ciascuna, riferite, la prima, all'adeguata composizione dei Nuclei in relazione alle competenze attribuite e, la seconda, alla coerenza delle attività effettivamente svolte con quanto previsto dall'art. 1 della legge n. 144/1999 e dalle richiamate direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che il trasferimento delle quote ripartite con la presente delibera, in linea con il punto 5 della citata delibera 67/2001, avverrà soltanto a favore delle Amministrazioni centrali e regionali che hanno effettivamente costituito il proprio Nucleo di valutazione e che hanno risposto al predetto questionario con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2002;

Vista la proposta di riparto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione, Servizio centrale di segreteria del CIPE, trasmessa con le note n. 0037619 del 13 novembre 2003 e n. 0038450 del 19 novembre 2003 alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome che ha espresso parere favorevole nella seduta del 10 dicembre 2003;

Vista la successiva nota informativa del 12 dicembre 2003, predisposta dal predetto Servizio in occasione della riunione preliminare del 16 dicembre 2003;

Delibera:

1. L'importo di 20.658.276 euro stanziato, per l'anno 2003, ai sensi dell'art. 145, comma 10, della legge n. 388/2000 per le finalità richiamate in premessa, è ripartito come segue:

Descrizione dell'attività —		euro —
Cofinanziamento dei costi di funzionamento dei Nuclei		18.592.448
Nuclei delle amministrazioni regionali	14.460.793	
Nuclei delle amministrazioni centrali	4.131.655	
Funzioni orizzontali		2.065.828
Monitoraggio degli investimenti pubblici e connessa banca dati	774.685	
Rete dei Nuclei	1.032.914	
Attività di raccordo del Nucleo di valutazione e verifica del MTBPE	258.229	
Totale risorse		20.658.276

2. Alla luce dei criteri richiamati in premessa ed esplicitati nell'allegato alla

presente delibera della quale costituisce parte integrante, l'importo di 14.460.793 euro

di cui al precedente punto 1, destinato al cofinanziamento delle spese di

funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici delle

Regioni e delle Province autonome, è così ripartito:

Regioni e P.A. —	Quota anno 2003 euro —
Valle d'Aosta	277.854
P.A. Trento	293.128
P.A. Bolzano	—
Umbria	306.854
Molise	359.970
Friuli V-Giulia	388.227
Marche	363.806
Basilicata	432.274
Liguria	415.524
Abruzzo	507.090
Toscana	583.548
Sardegna	611.497
Calabria	741.632
Emilia-Romagna	751.753
Veneto	607.680
Piemonte	693.042
Lazio	428.659
Puglia	1.052.539
Sicilia	1.345.887
Campania	1.379.456
Lombardia	1.285.431
Totale Regioni	12.825.851

3. L'importo di 4.131.655 euro, destinato al cofinanziamento delle spese di funzionamento dei Nuclei di valutazione e verifica delle Amministrazioni centrali è ripartito, sulla base dei criteri esplicitati in allegato, come segue:

Amministrazioni centrali —	Quota anno 2003 euro —
Affari Esteri	310.582
Ambiente e tutela del territorio	419.532
Attività Produttive	372.839
Beni Culturali	326.630
Infrastrutture	500.560
Interno	322.683
Istruzione, Ricerca, Univ.	—
Lavoro e P.S.	—
Dip. Pari Opportunità	—
Politiche Agricole	294.448
Salute	357.275
Totale	2.904.549

4. Il trasferimento delle risorse ripartite per il corrente esercizio 2003, di cui ai precedenti punti 2 e 3, avverrà - in linea con il punto 6 della propria delibera n. 98/2002 - soltanto a favore delle Amministrazioni centrali e regionali che hanno effettivamente costituito il proprio Nucleo e che hanno risposto al questionario inviato dal Servizio centrale di segreteria del CIPE, nell'ambito dell'attività di ricognizione richiamata in premessa.

Per il corrente esercizio 2003, non sono pertanto disposte assegnazioni a favore della Provincia autonoma di Bolzano, nonché dei Ministeri dell'istruzione, università e ricerca e del lavoro e politiche sociali e del Dipartimento per le pari opportunità. Per quanto concerne il Nucleo della Regione Lazio viene assegnata solo la quota pari al 50% della quota attribuibile, in applicazione del solo criterio dell'«effettiva operatività» del Nucleo stesso.

Le quote non assegnate con la presente delibera incrementeranno la dotazione del Fondo per il prossimo esercizio finanziario.

5. Ai fini dell'effettivo trasferimento delle risorse ripartite con la presente delibera, tutti i Nuclei delle Amministrazioni centrali e regionali invieranno al Servizio centrale di segreteria del CIPE i dati relativi al grado di utilizzo delle assegnazioni CIPE trasferite dal 1999 al 2002, secondo uno schema di riferimento che sarà diramato dal predetto Servizio entro il 31 dicembre 2003. L'invio di tali dati è condizione per il trasferimento effettivo delle risorse.

L'erogazione delle risorse di cui ai precedenti punti 1, 2 e 3 sarà effettuata da parte del competente Servizio del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni del Servizio centrale di segreteria del CIPE e degli altri uffici competenti dello stesso Dipartimento.

6. Per l'annualità 2004, il riparto del Fondo annuale di cui all'art. 145, comma 10, della legge n. 388/2000 (finanziaria 2001) richiamato in premessa, sarà effet-

tuato da questo Comitato sulla base di una nuova attività di monitoraggio, curata dal Servizio centrale di segreteria del CIPE. L'attività sarà organizzata e attivata da tale Servizio dando priorità all'obiettivo di assicurare la massima coerenza fra il cofinanziamento da assegnare e le condizioni di efficienza ed efficacia operativa dei singoli Nuclei.

A tal fine il Servizio centrale di segreteria del CIPE potrà organizzare autonomamente tale attività, eventualmente avvalendosi del supporto della Unità tecnica della Rete dei Nuclei ed assicurando che i risultati di monitoraggio siano disponibili entro e non oltre il 31 marzo 2004.

La partecipazione attiva dei Nuclei all'attività di monitoraggio, secondo le indicazioni che saranno fornite dal Servizio centrale di segreteria del CIPE, è condizione indispensabile per poter partecipare al riparto del Fondo per il 2004. Le Amministrazioni che non forniranno i dati richiesti entro i tempi stabiliti da detto Servizio (comunicati con adeguato anticipo) non saranno ammesse al riparto dei fondi 2004. In ogni caso i dati dovranno essere forniti con attestazione della loro veridicità sottoscritta dal responsabile del Nucleo e dal responsabile dell'ufficio presso cui il Nucleo è collocato.

I criteri di ripartizione delle risorse per il 2004, anche ulteriori rispetto a quelli utilizzati per il riparto 2003, e le modalità di raccolta delle informazioni e di applicazione dei criteri saranno preventivamente individuati dal Servizio centrale di Segreteria del CIPE, sentita la rete dei Nuclei.

L'attività di monitoraggio organizzata e attuata dal Servizio centrale di Segreteria del CIPE dovrà in ogni caso assicurare adeguata e specifica conoscenza del grado di utilizzazione delle risorse di cofinanziamento assegnate a ogni singolo Nucleo (a valere sulle risorse di cui alla legge n. 388/2000, art. 145, comma 10) nelle annualità pregresse (periodo 1999-2002), per accertare la loro attuale utilizzabilità per le finalità della legge n. 144/1999 e per consentire, in particolare, una più efficiente ed adeguata allocazione delle risorse per l'annualità 2004.

7. Per l'utilizzo delle risorse ripartite a favore dei Nuclei e non attribuite, a partire dal 2004, verrà considerata l'opportunità di fornire la Rete dei Nuclei di risorse aggiuntive destinate al cofinanziamento di specifiche attività che alcuni Nuclei svolgono a favore di tutti gli altri.

Roma, 19 dicembre 2003

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 112

ALLEGATO

CRITERI DI RIPARTO PER L'ANNO 2003

Per ciascun Nucleo è stata preliminarmente individuata la «base ripartibile». Tale quota coincide, per i Nuclei regionali, con le assegnazioni 2002, mentre per i Nuclei della Amministrazioni centrali viene individuata la «nuova base ripartibile 2003» costituita da una quota fissa di 258.000 euro (uguale per tutti i Nuclei) incrementata di una quota proporzionale alle assegnazioni disposte nel 2002 a favore delle stesse Amministrazioni centrali.

Dopo l'individuazione della «base ripartibile» l'applicazione dei criteri di riparto è invece uniforme per tutti i Nuclei. I risultati di tale applicazione e le relative quote di riparto 2003, per singolo Nucleo, sono riportate in allegato alla nota informativa del 12 dicembre 2003 richiamata nelle premesse della presente delibera.

Le modalità di applicazione dei criteri sono le seguenti:

il 50% della «base ripartibile» di ogni Nucleo viene assegnato comunque, indipendentemente dai risultati della ricognizione, considerandosi sufficiente la risposta del Nucleo al relativo questionario, che attesta così di essere «effettivamente operativo» [criterio *a)* del punto 2) di cui alla citata nota informativa del 12 dicembre 2003].

L'applicazione degli altri due criteri di riparto viene effettuata, sul restante 50% della «base ripartibile», come segue:

per il 25%, relativo all'«adeguata composizione in relazione alle competenze attribuite» [criterio *b)* del punto 2) di cui alla citata nota informativa], si tiene conto dell'effettivo dimensionamento del Nucleo, in termini di componenti interni ed esterni.

Per l'applicazione di tale criterio sono state stimate, per ogni Nucleo, le «unità equivalenti di lavoro» (interne e esterne), rilevando tutti i componenti presenti in ciascun Nucleo (interni ed esterni) e rapportandoli alla percentuale effettiva di alvoro svolto (così come comunicato da ciascun Nucleo); la quota è stata considerata non assegnabile ove il Nucleo non abbia comunicato il dato.

Per ciascuna unità equivalente di lavoro (interna ed esterna) è stato calcolato un costo-medio annuo pari a 35.000 euro nel caso di componenti interni (quota forfettaria stimata per i costi sopportati dall'Amministrazione per utilizzare un proprio dipendente all'interno del Nucleo) e a 70.000 euro nel caso di componenti esterni (come proxy di una retribuzione media per unità equivalente di lavoro esterna).

La somma dei costi per «unità equivalenti di lavoro» interni ed esterni, come sopra calcolati, costituisce la quota-parte assegnata a ciascun Nucleo in base a tale criterio fino ad un ammontare complessivo massimo pari al 25% della «quota ripartibile» a favore dello stesso Nucleo. Se la somma dei costi è inferiore a tale quota viene attribuito un ammontare di risorse corrispondente:

per il rimanente 25%, relativo alla «coerenza delle attività effettivamente svolte rispetto alle finalità e modalità di cui all'art. 1 della legge n. 144/1999 ed alle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999 e del 24 aprile 2001» (criterio *c)* del punto 2) di cui alla citata nota informativa del 12 dicembre 2003, si tiene conto delle attività effettivamente svolte da ciascun Nucleo.

In particolare le attività dei Nuclei sono state raggruppate in 4 «aree» rappresentative di competenze specifiche loro assegnate dalla normativa vigente e precisamente: *a)* studi di fattibilità (punti 3.1 b e 3.3 b del questionario); *b)* attività di valutazione (punti 3.1 a, 3.1 c, 3.1 d, 3.1 e, 3.1 f); *c)* attività di supporto per il monitoraggio (tutto il punto 3.2 del questionario); *d)* attività di supporto alla programmazione (tutto il punto 3.3 del questionario). Il criterio si considera soddisfatto (e viene assegnata l'intera quota del 25% della base ripartibile) se il Nucleo ha dichiarato nel questionario di aver svolto almeno un'attività in ognuna delle quattro aree. Si assegna invece l'85% di tale quota ove abbia svolto attività in tre aree, il 65% se abbia svolto attività in due aree, il 40% se risulti avere operato solo in un'area.

04A05061

DELIBERAZIONE 29 gennaio 2004.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio nautico Polifunzionale Campano S.c. a r.l. (Deliberazione n. 3/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.CE. n. C/107 del 7 aprile 1998) in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Vista la nota della Commissione europea 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (G.U.C.E. n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte riguardante le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art, 1, comma 2 del decreto legge n. 415/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994) riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera B) della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261/2003) riguardante la ricognizione delle risorse disponibili a valere sui contratti di programma, identificate in € 100.769.960 al netto delle risorse assegnate con le delibere n. 16/2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003) e n. 17/2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003);

Vista la propria delibera 13 novembre 2003, n. 84 in fase di formalizzazione, con la quale è stato revocato il finanziamento relativo ai contratti di programma E-Sud, proposto dalla società ATI S.p.a. e Ericsson, per un importo complessivo pari a 15.025.689 euro;

Viste le note n. 1228644 del 21 luglio 2003, n. 1.228.704 del 17 settembre 2003, n. 1.228.757 del 21 ottobre 2003 e n. 1.227.075 del 21 gennaio 2004 con le quali il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dal Consorzio Nautico Polifunzionale Campano, per la creazione di una multi-area attrezzata ed organizzata su cui inserire e sviluppare nuovi investimenti produttivi e l'ampliamento delle attività già esistenti nell'ambito della cantieristica da diporto nelle province di Napoli e Caserta, aree ricadenti nell'Obiettivo 1;

Considerato che la Regione Campania ha dichiarato l'ammissibilità e la sussistenza dei presupposti di validità del contratto di programma proposto, nonché la sua coerenza con i documenti di programmazione regionale ed il POR Campania;

Considerato che la Regione Campania si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo al contratto pari al 50% dell'ammontare delle risorse pubbliche da concedere nei limiti dell'80% dell'intensità massima prevista dalla vigente normativa in materia di regimi di aiuto, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria, per un importo massimo di 27.476.000 euro;

Tenuto conto che il Ministero delle attività produttive propone l'approvazione di detto contratto di programma, condizionato alla necessaria adeguata ricapitalizzazione delle seguenti imprese che al momento presentano criticità dei dati economici e finanziari: Cantiere Gagliotta s.a.s. Naples Yacht Company s.r.l. Euronautica s.r.l., Ma.Vi s.r.l., Research & Design s.a.s., Nautica DSM s.r.l. Cover Boat s.r.l., lnox All s.r.l. e Mormille s.r.l., nonché alla conferma della realizzabilità dei risultati attesi dal mercato;

Considerato che gli investimenti proposti sono mirati alla realizzazione di un vero e proprio polo industriale della nautica da diporto;

Considerate le prospettate positive ricadute sull'occupazione e sul reddito dell'area interessata;

Considerato che nella seduta del 13 novembre 2003 questo Comitato ha valutato positivamente la proposta del contratto di programma del Consorzio Nautico Polifunzionale Campano S.c. a r.l., rinviando l'approvazione del finanziamento alla puntuale definizione delle risultanze istruttorie da parte del Ministero delle attività produttive;

Considerato che con la citata nota n. 1.227075 il Ministero delle attività produttive ha fornito gli esiti istruttori e il calcolo aggiornato delle agevolazioni;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 27.738.700 euro, quanto a € 2.865.899 sulle revoche citate in premessa e quanto a € 24.872.801 a valere sulle risorse evidenziate nella citata delibera n. 34/2003;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente delibera, con il Consorzio Polo Nautico Polifunzionale Campano S.c. a r.l., il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti nella filiera della nautica da diporto da realizzarsi nelle province di Napoli e Caserta, aree ricomprese nell'Obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E.. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1 Gli investimenti ammessi, pari a 106.240.000 euro, prevedono n. 15 iniziative imprenditoriali realizzate dalle società del Consorzio, come specificato nell'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.

1.2 Le agevolazioni finanziarie sono calcolate nella misura dell'80% dell'agevolazione massima concedibile, in conformità a quanto previsto dalla decisione della commissione europea citata in premessa (35% E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.)

1.3 L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie, è determinato complessivamente in 55.214.700 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 27.738.700 euro. La restante somma di 27.476.000 euro sarà a carico della Regione Campania. Il finanziamento sarà erogato in tre quote annuali, prevedendo che la prima disponibilità intervenga nel 2003, le successive rispettivamente nel 2004 e 2005 e che l'importo di ciascuna sia pari a 18.655.640 euro per il 2003, 18.655.670 euro per il 2004 e a 17.903.390 euro per il 2005. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.4 Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati nel precedente punto 1.3.

1.5 Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 48 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.6 Le 15 iniziative ammesse alle agevolazioni dovranno realizzare una nuova occupazione diretta, a regime, non inferiore a n. 404,3 U.L.A. (Unità di Lavoro Annue).

1.7 Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari, nonché la verifica di tutte le autorizzazioni previste in materia dalla normativa vigente.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 27.738.700 euro, a valere quanto a € 2.865.899 sulle revoche citate in premessa e quanto a € 24.872.801 a valere sulle risorse evidenziate nella citata delibera n. 34/2003.

3. L'operatività della presente delibera è subordinata all'adeguata ricapitalizzazione delle seguenti imprese Cantiere Gagliotta s.a.s., Naples Yacht Company s.r.l. Euronautica s.r.l., Ma.Vi s.r.l. Research & Design s.a.s., Nautica DSM s.r.l., Cover Boat s.r.l., Inox All s.r.l. e Mormille s.r.l., nonché alla conferma della realizzabilità dei risultati attesi dal mercato, così come specificato nella nota del Ministero delle attività produttive n. 1228644 del 21 luglio 2003.

Roma, 29 gennaio 2004

Il presidente delegato
TREMONTI

Il segretario del CIPE
BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2 Economia e finanze, foglio n. 116

CONTRATTO DI PROGRAMMA CONSORZIO NAUTICO POLIFUNZIONALE CAMPANO S.C.A R.L.

Tabella 1

		INVESTIMENTI (euro)	ONERE FINANZA PUBBLICA (euro)	OCCUPAZONE AGGIUNTIVA (U.L.A)
1	Fiart Mare S.p.A.	2.556.000	1.294.230	16,2
2	Cantieri di Baia S.p.A.	4.436.000	2.420.760	12,2
3	Cantieri Gagliotta s.a.s.	5.744.000	2.893.850	27,0
4	Naples Yacht Company S.r.l.	2.950.000	1.525.840	12,0
5	Euronautica S.r.l.	635.000	332.490	14,0
6	Ma.Vi. S.r.l.	607.000	309.570	9,0
7	Research & Design s.a.s	2.223.000	1.175.060	7,0
8	Nautica D.S.M. S.r.l.	775.000	394.630	12,0
9	Inox All S.r.l.	1.291.000	675.010	9,0
10	Cover Boat S.r.l.	615.000	313.690	5,0
11	Mormile S.r.l.	901.000	463.700	5,0
12	Gagliotta S.r.l.	23.149.000	12.010.140	92,9
13	Ilver S.r.l.	13.704.000	7.164.040	20,0
14	Maltese S.p.A.	14.353.000	7.561.040	42,0
15	Formare S.r.l.	32.301.000	16.680.650	121,0
	TOTALE	**106.240.000**	**55.214.700**	**404,3**

04A05054

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 16 marzo 2004, n. 66 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 64 del 17 marzo 2004), **coordinato con la legge di conversione 11 maggio 2004, n. 126** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 3), **recante: «Interventi urgenti per i pubblici dipendenti sospesi o dimessi dall'impiego a causa di procedimento penale, successivamente conclusosi con proscioglimento.».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

1. Al comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «sentenza definitiva di proscioglimento» sono inserite le seguenti: «perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, *o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato* ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione del servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge»;

b) le parole: «oltre i limiti di età previsti dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe»;

c) dopo le parole: «sospensione ingiustamente subita» sono inserite le seguenti: «e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro.»;

d) le parole: «secondo modalità stabilite con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

e) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Alle sentenze di proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perchè il fatto non sussiste o perchè non lo ha commesso, *o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato.* Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente può chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o del periodo non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.».

2. Dopo il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è inserito il seguente:

«57-*bis.* Ove il procedimento penale di cui al comma 57, ricorrendo ogni altra condizione ivi indicata, si sia concluso con proscioglimento, diverso da decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato o sentenza di proscioglimento perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso *o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato,* anche pronunciati dopo la cessazione dal servizio, l'amministrazione di appartenenza ha facoltà, a domanda dell'interessato, di prolungare e ripristinare il rapporto di impiego per un periodo di durata pari a quella sospensione e del servizio non prestato, secondo le modalità indicate nel comma 57, purché non risultino elementi di responsabilità disciplinare o contabile all'esito di specifica valutazione che le amministrazioni competenti compiono entro dodici mesi dalla presentazione dell'istanza di riammissione in servizio.».

3. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal 1° gennaio 2004. *Sono fatti salvi gli effetti delle domande presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 57 dell'art. 3 (Disposizioni in materia di oneri sociali e di personale e per il funzionamento di amministrazioni ed enti pubblici) della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2004», come modificato dal decreto qui pubblicato:

«57. Il pubblico dipendente che sia stato sospeso dal servizio o dalla funzione e, comunque, dall'impiego o abbia chiesto di essere collocato anticipatamente in quiescenza a seguito di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di proscioglimento *perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero con decreto di archiviazione per infondatezza della notizia di reato, anche se pronunciati dopo la cessazione del servizio, e, comunque, nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge*, anche

se già collocato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, ha il diritto di ottenere, su propria richiesta, dall'amministrazione di appartenenza il prolungamento o il ripristino del rapporto di impiego, *anche oltre i limiti di età previsti dalla legge, comprese eventuali proroghe*, per un periodo pari a quello della durata complessiva della sospensione ingiustamente subita *e del periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza, cumulati tra loro*, anche in deroga ad eventuali divieti di riassunzione previsti dal proprio ordinamento, con il medesimo trattamento giuridico economico a cui avrebbe avuto diritto in assenza della sospensione. *Alle sentenze si proscioglimento di cui al presente comma sono equiparati i provvedimenti che dichiarano non doversi procedere per una causa estintiva del reato pronunciati dopo una sentenza di assoluzione del dipendente imputato perchè il fatto non sussiste o perchè non lo ha commesso, o se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. Ove la sentenza irrevocabile di proscioglimento sia stata emanata anteriormente ai cinque anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, il pubblico dipendente può chiedere il riconoscimento del migliore trattamento pensionistico derivante dalla ricostruzione della carriera con il computo del periodo di sospensione dal servizio o dalla funzione o dal periodo di servizio non espletato per l'anticipato collocamento in quiescenza.»*.

— Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 17 (Regolamenti) della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle legge e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

Art. 2.

1. Le domande di cui all'articolo 3, commi 57 e 57-*bis*, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono presentate, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore *della legge di conversione* del presente decreto, all'amministrazione di appartenenza. L'amministrazione provvede entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 57 del citato articolo 3, ovvero dalla definizione del procedimento di cui al comma 57-*bis* del medesimo articolo.

2. Fatte salve le competenze delle regioni, le modalità per il ripristino del rapporto di lavoro per il personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono disciplinate ai sensi del comma 3, dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nel rispetto dei principi del presente decreto.

3. In caso di ripristino del rapporto di impiego dei magistrati ordinari, disposto dal Consiglio superiore della magistratura, ai sensi del comma 57-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, previo l'accertamento ivi previsto, al magistrato riammesso in servizio è conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione dello stesso livello di quella da ultimo esercitata. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, al magistrato riammesso in servizio che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità non inferiore a dodici anni è attribuita dal Consiglio superiore della magistratura, anche in soprannumero, una funzione di livello immediatamente superiore a tale ultima funzione, previa valutazione, da parte dello stesso Consiglio, dell'anzianità in ruolo al momento della cessazione del servizio e delle attitudini desunte dalle funzioni da ultimo esercitate; non possono, tuttavia, essere attribuite in soprannumero funzioni di livello superiore a presidente aggiunto o procuratore generale aggiunto della Corte di cassazione, nonché funzioni apicali di uffici giudiziari di qualsiasi livello; al magistrato riammesso in servizio ai sensi del comma 57 dell'articolo 3 della legge n. 350 del 2003 che, al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza, aveva maturato nell'ultima funzione esercitata un'anzianità inferiore a dodici anni è conferita, anche in soprannumero, una funzione dello stesso livello di tale ultima funzione. Il Consiglio superiore della magistratura dispone altresì la continuazione del servizio per il periodo corrispondente alla sospensione ingiustamente subita e per il periodo di attività non presentata in dipendenza della cessazione anticipata del rapporto di impiego, ai sensi dei commi 57 e 57-*bis* del citato articolo 3; in ogni caso di riammissione in servizio o di ripresa del servizio dopo la sospensione, ai sensi dei predetti commi, al magistrato è attribuita la posizione in ruolo che avrebbe avuto, ove il servizio non avesse subito interruzione, nel rispetto della normativa alla progressione in carriera. Le norme del presente comma si applicano ai magistrati militari, nel rispetto dei principi posti e ferme restando le competenze stabilite dal relativo ordinamento.

4. Per il personale militare e delle forze di polizia, *per il personale di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801*, nonché per quello del settore operativo e acronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attività di soccorso, in caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, sono attribuiti il grado o la qualifica posseduti al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli è conferita una funzione corrispondente ai predetti grado o qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, i predetti gradi, qualifica e funzione sono attribuiti anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento plurimo delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità ai rispettivi ordinamenti, e con riassorbi-

mento all'atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa. Per il personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché per il personale del settore operativo e acronavigante del Corpo nazionale dei vigili del fuoco addetto all'attività di soccorso, il servizio non può in ogni caso protrarsi oltre gli otto anni eccedenti il limite di età previsto dai rispettivi ordinamenti per il collocamento in quiescenza d'ufficio *e per il personale delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare il servizio non può protrarsi oltre il limite di età per il collocamento in congedo assoluto. In caso di prolungamento, di ripristino del rapporto di impiego e di riammissione in servizio del personale delle Forze armate e di polizia, da considerare in soprannumero riassorbibile all'atto della cessazione dal servizio dello stesso per qualsiasi causa, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di reclutamento, stato giuridico ed avanzamento; non si dà luogo a valutazione ai fini dell'avanzamento al grado o qualifica superiore per gli anni di prolungamento o di ripristino del rapporto di impiego oltre il limite di età previsto per il ruolo e il grado o qualifica di appartenenza e, fino al definitivo collocamento a riposo, cessano di avere efficacia le promozioni conferite in conseguenza del collocamento in congedo o in quiescenza e sono sospesi il relativo trattamento economico e il decorso dell'ausiliaria.*

5. In caso di ripristino del rapporto di impiego di personale diverso da quello di cui ai commi 2, 3 e 4, ai sensi del comma 57-*bis* dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al dipendente riammesso in servizio è attribuita la qualifica posseduta al momento dell'anticipato collocamento in quiescenza e gli è conferita, se possibile e comunque nell'ambito dei posti disponibili, una funzione corrispondente alla predetta qualifica. In caso di ripristino del rapporto di impiego ai sensi del comma 57 dello stesso articolo 3 della legge n. 350 del 2003, le predette qualifica e funzione sono attribuite anche in soprannumero, escluso comunque il conferimento delle funzioni apicali individuate da ciascuna amministrazione in conformità ai rispetti ordinamenti.

6. In ogni caso di ripristino del rapporto di impiego è sospeso il trattamento pensionistico, In caso di ripristino del rapporto di impiego con attribuzione di una funzione in soprannumero rispetto alle previsioni della pianta organica, le amministrazioni diverse da quelle di cui al quarto periodo del comma 4 rendono indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di appartenenza il numero di posti idonei ad assicurare l'equivalenza della spesa.

6-bis. I docenti dei policlinici universitari sono reintegrati nelle funzioni ricoperte al momento della loro sospensione.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dei commi 57 e 57-*bis* dell'art. 3 della legge n. 350 del 2003, vedi l'art. 1 del presente testo coordinato e le relative note.

— Il testo dei commi 2 e 3 dell'art. 2 (Fonti) del decreto legislativo n. 165 del 2001, recante: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» è il seguente:

«2. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinate dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle legge sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto. Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogate non sono ulteriormente applicabili, salvo che la legge disponga espressamente in senso contrario.

3. I rapporti individuati di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai princìpi di cui all'art. 45, comma 2. L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dell'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementando le risorse disponibili per la contrattazione collettiva».

— Il testo dell'art. 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801 (Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato) è il seguente:

«Art. 7. — Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 del Comitato di cui all'art. 3 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze, in modo organico o salutario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.

La consistenza dell'organico del Comitato di cui all'art. 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento al altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro per la difesa e dal Ministro per l'interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'art. 2 e di concerto con il Ministro per il tesoro. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all'art. 3 e dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.

Il Comitato e i Servizi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta rispettivamente dei Ministri per la difesa e per l'interno e di concerto con gli altri Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato.

I SISMI e il SISDE debbono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza.».

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

04A04793

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento A.I.C. n. 263 del 2 marzo 2004, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Calfolex"». (Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 27 marzo 2004).

Nell'estratto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 27 marzo 2004 alla pagina 56, seconda colonna, nella parte relativa al titolare A.I.C., dove è scritto: «Titolare A.I.C.: Crinos Industria Farmacobiologica S.p.a. ...», leggasi: «Titolare A.I.C.: Sirton Pharmaceuticals S.p.a.».

04A05187

Comunicato di rettifica relativo all'estratto del provvedimento A.I.C. n. 161 del 19 febbraio 2004, relativo alla modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isoptin».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 504 del 23 aprile 2004

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Campoverde (Aprilia) - Latina, via Pontina km 52, c.a.p. 04010, Italia, codice fiscale 00076670595.

Medicinale: ISOPTIN.

Variazione A.I.C.: rettifica al provvedimento A.I.C. n. 161 del 19 febbraio 2004.

Il provvedimento A.I.C. n. 161 del 19 febbraio 2004, relativo al medicinale suindicato, è rettificato così come segue:

da: «relativamente alle confezioni sottoelencate:

«125 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. n. 020609044»;

a: «120 mg compresse a rilascio prolungato» 30 compresse - A.I.C. n. 020609044».

04A05102

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 5 dicembre 2003 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Primo programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001) - Interporto di Battipaglia. (Deliberazione n. 112/03)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 96 del 24 aprile 2004).

Nell'allegato alla deliberazione citata in epigrafe, pubblicata nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 19, seconda colonna, al penultimo capoverso, dove è scritto: «...la certificazione ambientale *150 14001* o la registrazione...», leggasi: «...la certificazione ambientale *ISO 14001* o la registrazione...».

04A05022

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401113/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:				
	(di cui spese di spedizione € 219,04)		- annuale	€	**397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)		- semestrale	€	**217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:				
	(di cui spese di spedizione € 108,57)		- annuale	€	**284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)		- semestrale	€	**154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:				
	(di cui spese di spedizione € 19,29)		- annuale	€	**67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)		- semestrale	€	**42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:				
	(di cui spese di spedizione € 41,27)		- annuale	€	**166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)		- semestrale	€	**90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:				
	(di cui spese di spedizione € 15,31)		- annuale	€	**64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)		- semestrale	€	**39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:				
	(di cui spese di spedizione € 50,02)		- annuale	€	**166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)		- semestrale	€	**89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 344,93)		- annuale	€	**776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)		- semestrale	€	**411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:				
	(di cui spese di spedizione € 234,45)		- annuale	€	**650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)		- semestrale	€	**340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.